

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. del

Sommario

Sezione I - Norme Generali	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.	4
Art. 2 - Responsabilità del Comune.	4
Art. 3 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.	4
Art. 4 - Concessioni private nei cimiteri.	4
Sezione II - Concessione di loculi cimiteriali e ossari.....	5
Art. 5 - Loculi ed ossari soggetti a concessione.	5
Art. 6 - Limiti alla concessione dei loculi ed ossari.	5
Art. 7 - Divieti di concessione.....	5
Art. 8 - Programmazione delle concessioni.	5
Art. 9 - Atto di concessione.....	6
Art. 10 - Durata delle concessioni dei loculi e degli ossari cimiteriali.	6
Art. 11 - Tariffa delle concessioni.....	6
Art. 12 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.....	6
Art. 13 - Aveni diritto all'uso del loculo e dell'ossario.	6
Art. 14 - Ammissione alla tumulazione.....	7
Art. 15 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.	7
Art. 16- Spostamento salme per motivi speciali	7
Art. 17 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.....	8
Art. 18 - Doveri dei concessionari dei loculi e degli ossari in ordine alla manutenzione.	8
Art. 19 - Responsabilità per danni.	8
Art. 20 - Rinnovo delle concessioni dei loculi e degli ossari.....	8
Art. 21 - Rinuncia alle concessioni dei loculi e degli ossari.	9
Art. 22 - Rinuncia alle concessioni dei loculi e degli ossari - Rimborso parziale del canone.....	9
Art. 23 - Cause di decadenza.....	9
Art. 24 - Censimento delle concessioni dei loculi.	10
Art. 25 - Regolarizzazione delle concessioni di loculi in atto.....	10
Art. 26 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni dei loculi.....	10
Art. 27 - Individuazione delle unità organizzative.....	10
Art. 28 - Termine per la conclusione dei procedimenti.	11
Sezione III - Concessione delle aree cimiteriali.....	12
Art. 29 - Aree soggette a concessione.	12
Art. 30 - Limiti alla concessione delle aree cimiteriali.....	12
Art. 31 - Divieti di concessione delle aree cimiteriali.	12
Art. 32 - Programmazione delle concessioni.	12
Art. 33 - Atto di concessione.....	13

Art. 34 – Durata delle concessioni per aree cimiteriali.	13
Art. 35 – Tariffa delle concessioni.	13
Art. 36 – Aventi diritto all’uso delle aree cimiteriali.	13
Art. 37 – Ammissione alla sepoltura nelle aree concesse.	14
Art. 38 – Divieto di cessione dei diritti d’uso.	14
Art. 39 – Autorizzazione ad eseguire i lavori.	14
Art. 40 – Doveri dei concessionari delle aree cimiteriali in ordine alla manutenzione.	14
Art. 41 – Responsabilità per danni.	15
Art. 42 – Rinnovo delle concessioni delle aree cimiteriali.	15
Art. 43 – Rinuncia alle concessioni delle aree.	15
Art. 44 – Rinuncia alle concessioni delle aree cimiteriali – Rimborso parziale del canone.	15
Art. 45 – Cause di decadenza.	16
Art. 46 – Censimento delle concessioni delle aree.	16
Art. 47 – Regolarizzazione delle concessioni di aree in atto.	16
Art. 48 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni delle aree.	17
Art. 49 – Individuazione delle unità organizzative.	17
Art. 50 – Termine per la conclusione dei procedimenti.	17
Art. 51 – Tutela dei dati personali.	18
Art. 52 – Abrogazione di precedenti disposizioni.	18
Art. 53 – Pubblicità del regolamento.	18
Art. 54 – Rinvio dinamico.	18
Art. 55 – Vigilanza - Sanzioni.	18
Art. 56 – Entrata in vigore.	19
ELENCO ALLEGATI.	19

Sezione I - Norme Generali

CAPO I - Norme Generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali, la concessione in uso a privati ed enti di loculi e aree cimiteriali ad integrazione delle norme contenute nei seguenti provvedimenti legislativi:

- a) Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii.;
- b) D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396 e ss.mm.ii. "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L.15 maggio 1997 n. 127";
- c) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii. "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- d) Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e ss.mm.ii.;
- e) Norme regionali di settore;
- f) Art. 824 del vigente Codice Civile - regime del demanio pubblico;
- g) Ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

con riferimento esclusivo al Nuovo Cimitero Comunale e, solo ove applicabile, anche al Vecchio Settore Cimiteriale.

Art. 2 - Responsabilità del Comune.

Il Comune, mentre ha cura perché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego scorretto di mezzi ed attrezzature messi a disposizione del pubblico, quali scale mobili per accedere ai loculi, etc. Le attrezzature devono essere costantemente efficienti, a norma di legge, a cura e spesa del Comune.

Art. 3 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza e controllo di tutte le opere private nel cimitero, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del predisponendo Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 4 - Concessioni private nei cimiteri.

Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, sono regolamentate dalle sezioni 2 e 3 del presente regolamento.

Le concessioni per illuminazione votiva saranno oggetto di apposito distinto regolamento.

Sezione II - Concessione di loculi cimiteriali e ossari

CAPO II - Norme Generali sulla concessione dei loculi

Art. 5 - Loculi ed ossari soggetti a concessione.

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi che gli ossari di nuova costruzione nonché quelli resisi disponibili.

Per il Vecchio Settore Cimiteriale le norme regolamentari si dovranno seguire ove applicabili.

Art. 6 - Limiti alla concessione dei loculi ed ossari.

La concessione di loculi e degli ossari cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata alle seguenti categorie:

1. Famiglie aventi la residenza anagrafica nel comune di Thiesi;
2. Ai nati o originari del Comune di Thiesi;
3. Agli ascendenti o discendenti ed i collaterali delle persone nate, originarie o residenti nel Comune di Thiesi fino al terzo grado di parentela;
4. Enti pubblici non aventi finalità di lucro, associazioni religiose in genere;

Oltre alle suddette condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre il soddisfacimento di una delle seguenti ipotesi:

1. Avere compiuto - siano uomini o donne - il 70° anno di età;
2. Essere vedovo/a, indipendentemente dall'età, qualora si voglia richiedere un loculo a fianco del coniuge deceduto;

Le eventuali richieste non rientranti nei precedenti punti saranno esaminate, caso per caso, dal responsabile del servizio cimiteriale, tenuto conto delle disponibilità dei loculi e degli ossari.

Art. 7 - Divieti di concessione.

Le concessione di loculi e degli ossari cimiteriali non possono essere rilasciate:

- a) A coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) Quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti;
- c) Nei casi di mancato rispetto del presente Regolamento, fatto salvo l'ultimo periodo del precedente articolo 6.

Il diniego, da farsi con semplice comunicazione motivata del responsabile del servizio, è notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 8 - Programmazione delle concessioni.

Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi e degli ossari da dare in concessione.

Se il numero dei loculi e degli ossari disponibili è inferiore ai decessi previsti nel corso dell'anno, su base statistica, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

La Giunta comunale dovrà essere informata della sopraggiunta esigenza di nuovi loculi/ossari per predisporre gli atti di programmazione.

Art. 9 – Atto di concessione.

Le concessioni per i loculi cimiteriali sono predisposte a seguito di domanda da predisporre con atto scritto, secondo il modello allegato al presente regolamento.

L'atto di concessione segue lo schema approvato dal presente regolamento.

Art. 10 – Durata delle concessioni dei loculi e degli ossari cimiteriali.

Le concessioni dei loculi e degli ossari cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 30 (trenta).

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 18, i loculi e gli ossari rientrano nella piena disponibilità del Comune.

Art. 11 – Tariffa delle concessioni.

Le concessioni dei loculi e degli ossari cimiteriali sono fatte in applicazione della speciale tariffa, aggiornata annualmente con delibera della Giunta Comunale, in vigore al momento della domanda di concessione, risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Le tariffe per la concessione dei loculi e degli ossari cimiteriali saranno stabilite, ed aggiornate, dalla competente Giunta comunale.

Ogni anno le tariffe verranno aggiornate sulla base dell'indice ISTAT FOI (senza tabacchi) con atto deliberativo dell'organo esecutivo.

Il concessionario ha la facoltà di versare la somma prevista per le concessioni richieste, anche in forma rateale, con le seguenti modalità:

- Prima rata da corrispondere al rilascio della concessione: 40% calcolato sul totale;
- Seconda rata da corrispondere entro 18 mesi dal rilascio della concessione: 30% calcolato sul totale;
- Terza ed ultima rata da corrispondere entro 36 mesi dal rilascio della concessione: 30% calcolato sul totale;

Per l'importo relativo alla somma della seconda e terza rata, pari al 60% calcolato sul costo totale del manufatto, dovrà essere prestata apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa contestualmente al rilascio della concessione. Tale garanzia dovrà avere validità legale sino alla emissione di formale atto di svincolo da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 12 – Concessioni per tumulazioni provvisorie.

La concessione dei loculi e degli ossari per le tumulazioni provvisorie è consentita se:

- a) Viene autorizzata dal responsabile del servizio per fondati motivi di provvisorietà;
- b) Ha una durata non superiore ad un anno;
- c) Viene stipulato regolare contratto/atto di concessione;
- d) Viene versato un canone forfettario di concessione rapportato al 3% della tariffa di cui al precedente articolo 11 per ogni mese di concessione;

CAPO III – Diritto all'uso del loculo e dell'ossario

Art. 13 – Aveni diritto all'uso del loculo e dell'ossario.

Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni indicate nei rispettivi atti di concessione.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare la concessione il coniuge,

i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e collaterali.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.

Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.

Nella concessione a collettività, il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.

Può essere altresì consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100,00 a 1.000,00 euro.

Art. 14 - Ammissione alla tumulazione.

Negli ossari concessi sono ammessi i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e che non abbiano espresso in vita intenzione contraria al loro seppellimento negli ossari medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Nei loculi concessi sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e che non abbiano espresso in vita intenzione contraria al loro seppellimento negli ossari medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione.

Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del giudice ordinario, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 a 10.000,00 euro.

Art. 15 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

E' vietata la concessione del diritto d'uso tra privati. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 a 2.000,00 euro.

Art. 16- Spostamento salme per motivi speciali

Lo spostamento delle salme e/o dei resti, da un loculo ad un altro o da un ossario ad un altro, durante la durata della concessione è previsto solo nei casi sotto elencati:

- Per collocazione in adiacenza al proprio congiunto;
La nuova concessione avrà una durata pari agli anni restanti della concessione iniziale.

CAPO IV – Manutenzione dei loculi e degli ossari

Art. 17 – Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito sui loculi e sugli ossari senza la prescritta autorizzazione comunale. Trovano sempre applicazione le norme degli strumenti urbanistici in vigore nelle leggi di settore.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500,00 a 1.000,00 euro.

Art. 18 – Doveri dei concessionari dei loculi e degli ossari in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e alle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene.

Il concessionario è obbligato a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 50,00 a 500,00 euro.

Art. 19 – Responsabilità per danni.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso delle attrezzature in dotazione al cimitero.

CAPO V – Rinnovo delle concessioni – Rinuncia alle concessioni

Art. 20 – Rinnovo delle concessioni dei loculi e degli ossari.

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, dietro formale richiesta, all'ottenimento del rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita richiesta al Comune.

L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.

Il rinnovo della concessione può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere e di abbellimenti nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

Il rinnovo del titolo deve essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando la somma dovuta, in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni.

Art. 21 - Rinuncia alle concessioni dei loculi e degli ossari.

I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.

La rinuncia risulta da apposita dichiarazione vistata dal responsabile del servizio cimiteriale (settore tecnico).

Il responsabile del servizio, dopo essersi accertato che il manufatto o i manufatti oggetto della rinuncia si trovano in normale stato di conservazione, con apposita determinazione prede atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 22.

I manufatti restituiti o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto al precedente comma 3, include il manufatto o i manufatti rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, detti manufatti.

Art. 22 - Rinuncia alle concessioni dei loculi e degli ossari - Rimborso parziale del canone.

Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:

$$S = A - \frac{A \times T}{N}$$

dove S = somma da rimborsare

A = somma pagata per la concessione

T = numero degli anni trascorsi dalla data della concessione

N = durata in anni della concessione

In questi casi, il costo per l'estumulazione prima dei 20 anni dovrà essere sostenuta dal concessionario cedente.

CAPO VI - Decadenza delle concessioni dei loculi e degli ossari

Art. 23 - Cause di decadenza

La decadenza delle concessioni avviene:

- nel caso di reiterato (tre reclami scritti da parte del Comune) mancato rispetto del presente Regolamento e delle Norme Tecniche di Attuazione del predisponendo Piano Regolatore Cimiteriale;
- nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria (dopo tre reclami scritti da parte del Comune).

La decadenza, preceduta sempre da diffida, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il verbale di consistenza di quanto oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza della concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L. competente per territorio.

CAPO VII - Norme transitorie (Vecchio Cimitero)

Art. 24 - Censimento delle concessioni dei loculi.

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:

- a) la raccolta delle concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito registro - scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali;
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 25 - Regolarizzazione delle concessioni di loculi in atto.

Tutte le concessioni vigenti non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, il responsabile del servizio, notifica agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito alla regolarizzazione della concessione fissando il termine, non inferiore a 90 giorni, per la conclusione dell'iter amministrativo.

L'atto di notifica di cui al comma precedente deve contenere tutte le notizie previste dal precedente art. 24.

Art. 26 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni dei loculi.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano alla domanda di regolarizzazione l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria e dal Settore Tecnico.

La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data di versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti tumulati nel loculo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi, corrispondente alla data di morte del defunto tumulato nel loculo stesso.

In questa ultima ipotesi la durata della concessione è quella prevista dall'art. 10.

CAPO VIII - Individuazione unità organizzative

Art. 27 - Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del procedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Ricezione domande	Ufficio protocollo
Determinazione concessione	Ufficio Tecnico
Predisposizione atti di concessione	Ufficio Tecnico
Accertamento e Riscossione degli oneri delle concessioni (e gestione della pratica di eventuale rateazione)	Ufficio Tecnico

Art. 28 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione della sezione II del presente regolamento, come disposto dall'art. 2 della Legge 241/90, vengono fissati in gg. 30.

Sezione III - Concessione delle aree cimiteriali

CAPO IX - Norme Generali sulla concessione delle aree

Art. 29 - Aree soggette a concessione.

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento - Sezione III - le concessioni in uso a privati ed enti delle aree cimiteriali per:

1. La costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
2. Inumazione per famiglie e collettività.

Le concessioni cimiteriali di aree sono limitate ai lotti così come previsti ed individuati nel predisponendo Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 30 - Limiti alla concessione delle aree cimiteriali.

La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata alle seguenti categorie:

1. Famiglie aventi la residenza anagrafica nel comune di Thiesi;
2. Ai nati o originari del Comune di Thiesi;
3. Agli ascendenti o discendenti ed i collaterali delle persone nate, originarie o residenti nel Comune di Thiesi fino al terzo grado di parentela;
4. Enti pubblici non aventi finalità di lucro, associazioni religiose in genere;

Oltre alle suddette condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre il soddisfacimento di una delle seguenti ipotesi:

1. Avere compiuto - siano uomini o donne - il 70° anno di età;
2. Essere vedovo/a, indipendentemente dall'età, qualora si voglia richiedere un'area a fianco del coniuge deceduto;

Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti o comunità e, in questo caso, dall'atto di concessione risultano le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

Le eventuali richieste non rientranti nei precedenti punti saranno esaminate, caso per caso, dal responsabile del servizio cimiteriale, tenuto conto delle disponibilità delle aree.

Art. 31 - Divieti di concessione delle aree cimiteriali.

Le concessione di aree cimiteriali non possono essere rilasciate:

- d) A coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- e) Quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti;
- f) Nei casi di mancato rispetto del presente Regolamento, fatto salvo l'ultimo periodo del precedente articolo 30.

Il diniego, da farsi con semplice comunicazione motivata del responsabile del servizio, è notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 32 - Programmazione delle concessioni.

Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità di aree da dare in concessione.

Se il numero delle aree disponibili è inferiore ai decessi previsti nel corso dell'anno, su base statistica, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

La Giunta comunale dovrà essere informata della sopraggiunta esigenza di nuovi loculi/ossari per predisporre gli atti di programmazione.

Art. 33 – Atto di concessione.

Le concessioni per le aree cimiteriali sono predisposte a seguito di domanda da redigersi con atto scritto, secondo il modello allegato al presente regolamento.

L'atto di concessione segue lo schema approvato dal presente regolamento.

Art. 34 – Durata delle concessioni per aree cimiteriali.

Le concessioni per le aree cimiteriali sono sempre temporanee ed anno la seguente durata:

- 1) anni 90 per la costruzione di sepolture nelle aree per edicole funerarie;
- 2) anni 60 per la costruzione di sepolture nelle aree per tumulazioni a 1, 2 e 3 livelli;
- 3) anni 30 per sepolture col sistema di inumazione;

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 40, le aree tornano nella piena disponibilità del Comune e le opere acquisite al patrimonio comunale.

Art. 35 – Tariffa delle concessioni.

Le concessioni delle aree cimiteriali sono fatte in applicazione della speciale tariffa, aggiornata annualmente con delibera della Giunta Comunale, in vigore al momento della domanda di concessione, risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Le tariffe per la concessione dei loculi e degli ossari cimiteriali saranno stabilite, ed aggiornate, dalla competente Giunta comunale.

Ogni anno le tariffe verranno aggiornate sulla base dell'indice ISTAT FOI (senza tabacchi) con atto deliberativo dell'organo esecutivo.

Il concessionario ha la facoltà di versare la somma prevista per le concessioni richieste, anche in forma rateale, con le seguenti modalità:

- Prima rata da corrispondere al rilascio della concessione: 40% calcolato sul totale;
- Seconda rata da corrispondere entro 18 mesi dal rilascio della concessione: 30% calcolato sul totale;
- Terza ed ultima rata da corrispondere entro 36 mesi dal rilascio della concessione: 30% calcolato sul totale;

Per l'importo relativo alla somma della seconda e terza rata, pari al 60% calcolato sul costo totale del manufatto, dovrà essere prestata apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa contestualmente al rilascio della concessione. Tale garanzia dovrà avere validità legale sino alla emissione di formale atto di svincolo da parte dell'Amministrazione comunale.

CAPO X – Diritto all'uso delle aree cimiteriali

Art. 36 – Aveni diritto all'uso delle aree cimiteriali.

Il diritto d'uso della sepoltura familiare è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni indicate nei rispettivi atti di concessione.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare la concessione il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e collaterali.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.

Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.

Nella concessione a collettività, il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità degli spazi di sepoltura concessi.

Può essere altresì consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la sepoltura di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché salme di persone che hanno conseguito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100,00 a 1.000,00 euro.

Art. 37 - Ammissione alla sepoltura nelle aree concesse.

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e che non abbiano espresso in vita intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione.

Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del giudice ordinario, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di preminenza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 a 10.000,00 euro.

Art. 38 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

E' vietata la concessione del diritto d'uso tra privati. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500,00 a 5.000,00 euro.

CAPO XI - Manutenzione delle aree e tombe di famiglia

Art. 39 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito sulle aree cimiteriali senza il prescritto titolo abilitativo. Trovano sempre applicazione le norme degli strumenti urbanistici in vigore nelle leggi di settore.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500,00 a 5.000,00 euro.

Art. 40 - Doveri dei concessionari delle aree cimiteriali in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e alle opere relative e ad eseguire gli eventuali lavori di restauro ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo

opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene.

Il concessionario è obbligato a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100,00 a 1.000,00 euro.

Art. 41 - Responsabilità per danni.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso delle attrezzature in dotazione al cimitero.

CAPO XII - Rinnovo delle concessioni - Rinuncia alle concessioni

Art. 42 - Rinnovo delle concessioni delle aree cimiteriali.

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, dietro formale richiesta, all'ottenimento del rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita richiesta al Comune.

L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.

Il rinnovo della concessione può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere e di abbellimenti nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

Il rinnovo del titolo deve essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando la somma dovuta, in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni.

Art. 43 - Rinuncia alle concessioni delle aree.

I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.

La rinuncia risulta da apposita dichiarazione vistata dal responsabile del servizio cimiteriale (settore tecnico).

Il responsabile del servizio, dopo essersi accertato che il manufatto o i manufatti oggetto della rinuncia si trovano in normale stato di conservazione, con apposita determinazione prede atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 44.

I manufatti restituiti o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto al precedente comma 3, include il manufatto o i manufatti rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, detti manufatti.

Art. 44 - Rinuncia alle concessioni delle aree cimiteriali - Rimborso parziale del canone.

Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della

seguinte formula matematica:

$$S = A - \frac{A \times T}{N}$$

dove S = somma da rimborsare

A = somma pagata per la concessione

T = numero degli anni trascorsi dalla data della concessione

N = durata in anni della concessione

In questi casi, il costo per l'estumulazione prima dei 20 anni dovrà essere sostenuta dal concessionario cedente.

CAPO XIII - Decadenza delle concessioni delle aree cimiteriali

Art. 45 - Cause di decadenza.

La decadenza delle concessioni avviene:

- nel caso di reiterato (tre reclami scritti da parte del Comune) mancato rispetto del presente Regolamento e delle Norme Tecniche di Attuazione del predisponendo Piano Regolatore Cimiteriale;
- nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria (dopo tre reclami scritti da parte del Comune).
- se il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

La decadenza, preceduta sempre da diffida, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il verbale di consistenza di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza della concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L. competente per territorio.

CAPO XIV - Norme transitorie

Art. 46 - Censimento delle concessioni delle aree.

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:

- a) la raccolta delle concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito registro - scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali;
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto:

Art. 47 - Regolarizzazione delle concessioni di aree in atto.

Tutte le concessioni vigenti non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, il responsabile del servizio, notifica agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito alla regolarizzazione della concessione fissando il termine, non inferiore a 90 giorni, per la conclusione dell'iter amministrativo.

L'atto di notifica di cui al comma precedente deve contenere tutte le notizie previste dal precedente art. 46.

Art. 48 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni delle aree.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano alla domanda di regolarizzazione l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria e dal Settore Tecnico.

La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data di versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti tumulati nell'area cimiteriale.

Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione delle aree, corrispondente alla data di morte più lontana tra i defunti tumulati.

In questa ultima ipotesi la durata della concessione è quella prevista dall'art. 10.

CAPO XV - Individuazione unità organizzative

Art. 49 - Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del procedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Ricezione domande	Ufficio protocollo
Determinazione concessione	Ufficio Tecnico
Predisposizione atti di concessione	Ufficio Tecnico
Accertamento e Riscossione degli oneri delle concessioni (e gestione della pratica di eventuale rateazione)	Ufficio Tecnico

Art. 50 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione della sezione III del presente regolamento, come disposto dall'art. 2 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. vengono fissati come in appresso:

n.	Attività	Giorni utili per il rilascio
1	Concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione	60
2	Concessione di aree per impiantare campi di inumazione	60
3	Processi edilizi per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti punti 1 e 2	Leggi di settore
4	Permessi per eseguire i lavori di manutenzione	Leggi di settore

CAPO XVI - Norme finali

Art. 51 - Tutela dei dati personali.

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..

Art. 52 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le disposizioni precedenti emanate in materia e con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 53 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Una copia del presente regolamento è inviata a:

1. tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
2. ai segretari delle commissioni consiliari;
3. a tutti i responsabili dei servizi comunali;
4. all'organo di revisione;
5. a tutte le aziende e istituzioni competenti.
6. all'ufficio di polizia municipale;
7. all'ufficio ragioneria e tributi;
8. all'ufficio affari generali;
9. all'ufficio anagrafe;
10. all'ufficio dei servizi sociali;

L'invio di cui al comma precedente è ripetuto ad ogni variazione apportata al presente regolamento stesso.

Art. 54 - Rinvio dinamico.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 55 - Vigilanza - Sanzioni.

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle I e II del capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate dalla tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di
Regolamento comunale di polizia mortuaria

fatto che le costituisce.

Art. 56 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

ELENCO ALLEGATI

Schema di richiesta concessione loculi cimiteriali;
Schema di richiesta concessione aree cimiteriali;
Schema di convenzione loculi ed aree cimiteriali.